
UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Meina alla ditta LORENZINI GRAZIELLA

e LORENZINI ROSAMARIA - tipologia di concessione: AREE A TER-

RA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI

CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI

AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera b)

R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) E PONTILE FISSO (art. 10 comma 1

lettera 1) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) - attività d'uso: RESIDEN-

ZIALI E CONNESSE. -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-



melletto e Arona; ------Premesso che: ------ le Sig.re LORENZINI Graziella nata ad Arona (NO) il 21.02.1943 (c.f. LRN GZL 43B61 A429B) e LORENZINI Rosamaria nata ad Arona (NO) il 12.06.1948 (c.f. LRN RMR 48H52 A429N), residenti in Meina (NO), Via Sempione n. 82, erano titolari della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari del Vergante in data 06.03.2013, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di MEINA, foglio 2 mappale 335-500, ad uso "aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro e pontile fisso"; ------ che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2018; ------ che in data 26.06.2018 (Prot. n. 4555), le Sig.re Lorenzini Graziella e Lorenzini Rosamaria hanno presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come i beni già oggetto della concessione sca-- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente demodificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;------- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------ la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, ri-

ve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna

sponde all'esigenza di gara pubblica;
2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è
garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabi-
le a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;
3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che
richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché
l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 652 del 22.08.2018 si
stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del
28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla proce-
dura di rinnovo;
- visto il parere favorevole "ai fini idraulici" e della "disciplina della naviga-
zione", rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Dife-
sa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica -
Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania, giusta determinazione n
3574/1817A del 16.10.2019;
- visto il parere favorevole del Commissariato italiano per la Convenzione ita-
lo-svizzera sulla pesca Prot. 155/19 del 27.09.2019;
- richiamata la determinazione n. 883 del 30.10.2019, con la quale, esperita
l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in
favore delle Sig.re Lorenzini Graziella e Lorenzini Rosamaria;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;
- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alle Sig.re: ------LORENZINI GRAZIELLA nata ad Arona (NO) il 21.02.1943 (c.f. LRN GZL 43B61 A429B) e LORENZINI ROSAMARIA nata ad Arona (NO) il 12.06.1948 (c.f. LRN RMR 48H52 A429N), residenti in Meina (NO), Via Sempione n. 82, di: ----occupare/mantenere alcune aree appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel Comune di Meina (NO) ed identificate al foglio 2, mappale 500, per complessivi mq. 214,05, di cui mq. 199,60 riconducibili alla tipologia "Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i) e mg. 14,45 riconducibili alla tipologia "Pontili fissi" (art. 10, comma 1, lettera l) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dall'1.01.2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), ------



per la seguente attività d'uso: residenziali e connesse, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2027. -----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 845,14, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 17.04.2019; ------I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). -----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). ------Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---Art. 3 – Si da atto che le "garanzie" di cui all'art. 9, comma 2 della L.R.

02/2008 e s.m.i., non sono dovute ai sensi della deliberazione n. 19 de
26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori
Art. 4 – L'area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessiona
rio, ai sensi della precedente concessione demaniale;
Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutto
le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risana
mento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessario
durante il periodo di validità della concessione, nonché a sostenere gli one
ri contributivi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso. In particolare i
Concessionario, così come indicato nella determinazione regionale n
828/2019 si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni:
a) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buoi
regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico de
Concessionario ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, pe
eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere
stesse;
b) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilite

- c) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino co-




stituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizze-

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,

da compiersi a cura e spese del Concessionario. ------Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: ------ per il mancato regolare pagamento del canone;------ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;------ per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;------ per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;------ per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. -----Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. ------Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-







sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni. Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non

espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in mate-

ria, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al

ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-



D.P.R. 8.06.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.

Meina lì, 09 12 2021

Il Responsabile del servizio

Geom. Renato MELONE

Linear Rosensup

Le sottoscritte Lorenzini Graziella (c.f. LRN GZL 43B61 A429B) e Lorenzini Rosamaria (c.f. LRN RMR 48H52 A429N), aventi le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiarano di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approvano espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

1,09/12/2021

.

